

RINUNCIA AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI: RIFLESSI FISCALI

Soprattutto in periodi di crisi, sono frequenti le **rinunce dei crediti** vantati dai soci nei confronti della società, per copertura di perdite o ricapitalizzazioni. Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 147/2015, a partire dall'1.1.2016, tali rinunce, che saranno rilevate in apposita voce **tra le riserve di patrimonio netto**, non costituiscono sopravvenienze attive tassabili (per la società), solo a certe condizioni. In particolare, affinché le rinunce restino neutre per la società, è necessario che il socio attesti con **<Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà>** che il **valore nominale** del credito ed il **valore fiscale** coincidono. In assenza di tale dichiarazione, il valore fiscale (per il socio rinunciante) si presume pari a zero (e quindi l'importo del credito rinunciato costituirà per intero <sopravvenienza attiva> per la società). Tale cautela fiscale è comprensibile, se si pensa che il socio potrebbe aver acquistato il proprio credito (da un creditore della società), pagandolo un importo inferiore al valore nominale. Sul **<Sole-24 ore>** del **13.2.2016** è pubblicato un fac-simile, sia della comunicazione di rinuncia al credito, sia della <dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà>, che l'accompagna.

<CRISI D'IMPRESA>: RUOLO DEI SINDACI

Con un disegno di legge, di recente approvato dal Consiglio dei ministri, è introdotta una **<procedura di allerta>**, finalizzata ad incentivare **l'emersione anticipata della crisi** e ad agevolare le trattative tra debitori e creditori. Per realizzare tale obiettivo, gli organi di controllo societari devono **avvisare** immediatamente **l'organo amministrativo** della società dell'esistenza di <fondati indizi> della crisi. Un valido aiuto agli organi di controllo, per individuare lo stato di crisi o di insolvenza del debitore, sono forniti dal Principio di revisione Isa Italia 570, dal Principio 11 delle norme di comportamento del Collegio sindacale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, e dal Principio contabile OIC 6 sulla ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. Tali documenti con-

sigliano sempre agli organi di controllo, nelle loro relazioni, di affiancare ai dati quantitativi, anche **informazioni di natura qualitativa**, specie se relativi alla <perdita> di amministratori o di dirigenti <chiave>, la perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione o concessioni.

IVA: ACQUISTI IN ITALIA DA FORNITORE COMUNITARIO

Si verifica di frequente, soprattutto ultimamente, che **operatori comunitari** (non italiani) **si identifichino in Italia**, e, da qui, vendano beni a soggetti passivi residenti. Il trattamento IVA, per il cessionario, è diverso a seconda che i beni si trovino già sul territorio italiano (ivi trasferiti dal cedente stesso, con un passaggio <intracomunitario>), oppure provengano dal paese comunitario di origine del cedente. Nel primo caso siamo in presenza di un'**operazione <interna>**, che sarà fatturata senza IVA esposta dal cedente comunitario (pur con partita IVA <straniera>), e che il cessionario residente integrerà col sistema del <reverse charge>. In dichiarazione IVA annuale, l'operazione sarà indicata tra gli acquisti, nella sezione I del quadro VF, mentre l'IVA a debito troverà collocazione nel rigo **VJ3**. Nel secondo caso (beni provenienti da altro paese della comunità europea) siamo in presenza di un **acquisto intracomunitario**, con quanto consegue riguardo agli obblighi INTRA, a nulla rilevando che il contraente sia identificato in Italia. L'operazione, anche stavolta soggetta a <reverse charge>, figurerà nel quadro VF tra gli acquisti, ma al rigo **VJ9**, per la rilevazione dell'IVA a debito.

CERTIFICAZIONE UTILI CORRISPOSTI NEL 2015

Entro lunedì prossimo (**29.2.2016**), i soggetti che nel 2015 hanno corrisposto **utili** o proventi equiparati, ovvero **compensi agli associati in partecipazione** con apporto di capitale o misto (in quest'ultimo caso, anche da parte di società di persone o ditte individuali), devono rilasciare ai percettori delle somme la relativa **certificazione**, utilizzando l'apposito **modello CUPE**. Non è possibile ricomprendere i suddetti dati nella Certificazione Unica (mod. CU 2016), in quanto gli

stessi non devono essere inviati all'Agenzia delle Entrate (nei casi previsti, è comunque richiesta la relativa indicazione nel mod. 770 Ordinario). In particolare, i **soggetti IRES** devono certificare gli utili corrisposti nel 2015, costituiti da: - utili assoggettati a **ritenuta a titolo d'acconto o non assoggettati ad alcuna ritenuta**; - riserve di capitale che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma I, del TUIR, sono considerate utili o riserve di utili (anch'essi assoggettati a ritenuta d'acconto o non assoggettati ad alcuna ritenuta); - utili o riserve di utili da parte di società <trasparenti> ex art. 115 e 116 del TUIR, formati nei periodi di validità dell'opzione, che non concorrono alla formazione del reddito dei soci. **Non è dovuta** la certificazione per gli utili assoggettati a: - ritenuta a titolo d'imposta, ex art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 (utili corrisposti a titolari di partecipazioni <non qualificate>, o di contratti di associazione in partecipazione <non qualificati>, entrambi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26%); - imposta sostitutiva, ex art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA: ALTERNATIVA

Tenuto conto della scarsa convenienza fiscale alla **rivalutazione dei beni** strumentali d'impresa (16% di imposta sostitutiva, per i beni ammortizzabili, 12%, per gli altri), prevista dalla legge <di stabilità> (art. 1, commi da 889 a 896, Legge n. 208/2015), considerato altresì che non è offerta la possibilità, come in passato, di procedere a **rivalutazioni solo <contabili>**, è opportuno valutare alternative, qualora le ragioni della rivalutazioni siano di potenziare la struttura patrimoniale della società. Il <rimedio> più immediato è costituito dal **conferimento d'azienda <in neutralità>** (art. 176 del TUIR), che consente, tramite perizia giurata, e senza pagamento di imposte, di allineare i valori d'impresa a quelli correnti. Qualora poi, si volesse attribuire **valenza fiscale** alla <rivalutazione>, così realizzata, ad immobilizzi materiali ed immateriali, ciò sarebbe consentito col pagamento di un'**imposta sostitutiva**, come previsto dal comma II-ter del citato

articolo (12% per un <monte rivalutazione> fino a 5 milioni di euro).

CESSIONE E LOCAZIONE FABBRICATI: OPZIONE IVA

A seguito della riforma introdotta dal D. L. n. 83/2012, la disciplina IVA per le cessioni di fabbricati è caratterizzata, in diversi casi, dalla facoltà per il cedente di **optare per l'imponibilità** (poiché la legge prevede quale regime <naturale> l'esenzione). E' il caso della cessione di fabbricati: - da parte del costruttore o <ristrutturatore> dell'immobile, **decorsi 5 anni dall'intervento**, per tutte le tipologie di fabbricati; - da parte della generalità dei soggetti IVA (diversi dal costruttore o <ristrutturatore> dell'immobile), per i soli **fabbricati strumentali**. Nelle sole ipotesi di cui sopra, sia per i fabbricati abitativi, sia per quelli strumentali, qualora il cessionario sia un soggetto passivo, se il cedente ha optato per l'imponibilità, vi è l'obbligo del <reverse charge>, previsto dall'art. 17, comma VI, lett. b-, del D.P.R. n. 633/ 1972. Si consideri che, dal 25.6.2012, l'<inversione contabile> si applica anche ai soggetti passivi con <pro-rata di detraibilità> **pari o inferiore al 25%**. Anche per le locazioni di immobili strumentali, quando il locatore è un soggetto passivo, c'è la possibilità di opzione per l'imponibilità (senza <reverse charge>). Nell'ipotesi della vendita, l'opzione è da considerare <irrevocabile> (esaurendo il contratto i suoi effetti al momento <dell'incontro dei consensi>), ed è così anche per la locazione, pur trattandosi di un contratto ad <esecuzione continuata> (circolare dell'Agenzia n. 22 del 28.6. 2013).

IMU E IMMOBILI IN COMODATO

La legge <di stabilità> 2016 ha previsto la **riduzione IMU al 50%** per gli immobili concessi in **comodato da genitori a figli** (e viceversa), alle seguenti condizioni: - il contratto di comodato sia registrato; - l'immobile concesso in comodato sia <non di lusso> ed il familiare comodatario lo destini ad **abitazione principale**; - il comodante non possieda in Italia altri immobili, oltre alla propria abitazione principale <non di lusso>; - il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile


concesso in comodato; - il comodante presenti la dichiarazione IMU attestante il possesso di detti requisiti. Con vari interventi esplicativi (di cui l'ultimo, la risoluzione n. 1/DF del 17.2.2016), il Ministero ha fornito chiarimenti sul provvedimento; i più importanti sono i seguenti: - pur non potendo i Comuni equiparare gli immobili agevolati all'abitazione principale, potranno fissare per essi un'aliquota ridotta, ma non inferiore allo 0,46%; - non è di ostacolo all'agevolazione il possesso, da parte del comodante, oltre che dell'abitazione principale, di **immobili non abitativi**; - è ostativo all'agevolazione il possesso, da parte del comodante, anche per una quota, di altro immobile abitativo; - per i **contratti stipulati successivamente** al 16.1.2016, l'agevolazione IMU sarà applicata per dodicesimi; - qualora l'immobile concesso in comodato sia di proprietà di più soggetti, l'agevolazione è applicabile solo a coloro per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste (es., se uno dei due genitori proprietari dell'immobile concesso in comodato, possiede immobili abitativi, oltre all'abitazione principale, le agevolazioni spetteranno solo all'altro coniuge comproprietario); - qualora spetti l'agevolazione IMU, spetterà **anche l'agevolazione TASI**, avendo la stessa base imponibile.

COMUNICAZIONE DATI IVA: SCADENZA LUNEDI' PROSSIMO

Anche per quest'anno (pare, per l'ultima volta), in alternativa alla **dichiarazione IVA annuale**, scadrà alla fine del mese il termine per l'invio della **Comunicazione dati IVA**. Sono **esonerati** dall'obbligo, sia della Comunicazione, sia della dichiarazione IVA, i contribuenti che hanno applicato, nel 2015, il **regime <forfettario>** (art.1, commi 54 e seguenti, della Legge n. 190/2014), e coloro che si sono avvalsi del **regime fiscale <di vantaggio>** (art. 27 del D.L. n. 98/2011). Sono altresì esentati dai suddetti obblighi anche i contribuenti che hanno compiuto **solamente operazioni esenti** (art. 10 del D.P. R. n. 633/1972), ma possono esimersi dal presentare la sola Comunicazioni dati IVA coloro che, pur avendo registrato solamente operazioni esenti, devono evi-

denziare eventuali rettifiche della detrazione, ai sensi art. 19-bis2. Dovranno invece sottostare ad **entrambi gli obblighi** (oppure, entro il 29.2.2016, all'invio della dichiarazione IVA), i contribuenti che, pur avendo compiuto solo operazioni <esenti>, hanno tra gli acquisti anche **operazioni intracomunitarie o soggette a <reverse charge>**. Quest'ultimo caso è molto più frequente di quanto si pensi (esempio, un medico che ha registrato fatture per la pulizia dell'ambulatorio).

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	25/02/16	18/02/16
3 mesi	-0,204	-0,198
6 mesi	-0,13	-0,126
1 anno	-0,015	-0,014
CAMBI	25/02/16	18/02/16
Euro - USD	1,1027	124,0100
Euro - yen	1,11	126,17
SPREAD	25/02/16	18/02/16
(> Germania)	138	135



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO